

**Convenzioni per il servizio pastorale in Italia  
dei presbiteri provenienti  
dai territori di missione**

<b>DETERMINAZIONE DELLA 51<sup>a</sup> ASSEMBLEA GENERALE Roma 19-23 maggio 2003</b>	<b>Pag. 221</b>
<b>Decreto di promulgazione</b>	<b>» 223</b>
<b>Assegnazione di un contributo alle diocesi che accolgono presbiteri stranieri in regime di convenzione</b>	<b>» 224</b>
<b>CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE DI PRESBITERI DIOCESANI STUDENTI PROVENIENTI DA TERRITORI DI MISSIONE</b>	<b>» 226</b>
<b>CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE DI PRESBITERI DIOCESANI STUDENTI PROVENIENTI DA TERRITORI NON DI MISSIONE</b>	<b>» 230</b>
<b>CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE DI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA TERRITORI DI MISSIONE</b>	<b>» 234</b>
<b>ATTO DI ACCOGLIENZA DI PRESBITERI DIOCESANI CHE HANNO LASCIATO IL PROPRIO PAESE PER GRAVI MOTIVI</b>	<b>» 239</b>
<b>DETERMINAZIONE RIGUARDANTE L'ADEGUAMENTO DEL VALORE MONETARIO DEL PUNTO PER L'ANNO 2004</b>	<b>» 243</b>

## Convenzioni per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri provenienti dai territori di missione

---

*La cooperazione tra le Chiese costituisce oggi una delle forme più appropriate con cui la Chiesa risponde al mandato missionario. Essa trova il suo fondamento nella comunione intraecclesiale e coinvolge tutti i membri del popolo di Dio.*

*In questo contesto deve essere intesa l'accoglienza che le Chiese italiane accordano con sempre maggiore frequenza a presbiteri provenienti dalle terre di missione, favorendone l'inserimento nella pastorale diocesana.*

*Per fare in modo che queste esperienze diano nuovo slancio e vigore alla cooperazione missionaria, anche alla luce degli orientamenti contenuti nell'Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione, pubblicata dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli il 25 agosto 2001, il Consiglio Episcopale Permanente ha approvato alcuni schemi di convenzione: il primo (Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione per motivi di studio) si applica a quei presbiteri la cui presenza nel nostro Paese è primariamente finalizza-*

*ta al conseguimento di un titolo di studio presso un'istituzione accademica. Non potendo svolgere un servizio pastorale a tempo pieno, essi non dispongono dei requisiti per essere inseriti nel sistema di sostentamento del clero, ma potranno fruire di un dignitoso inquadramento economico in cambio di una significativa collaborazione pastorale alle diocesi italiane. Il secondo schema, predisposto sulla falsariga del precedente, si applica ai presbiteri stranieri in stato di necessità provenienti da territori non di missione. La terza fattispecie (Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione), configurata in analogia con il modello utilizzato per i presbiteri italiani Fidei Donum (cf. «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 1998, pp. 66-72), interessa i presbiteri stranieri inviati in Italia dai loro Vescovi con finalità di cooperazione missionaria o per l'assistenza spirituale agli immigrati. Il ministero da loro esercitato si configura come servizio a tempo pieno e dà perciò titolo per l'inserimento nel sistema di sostentamento del clero secondo i parametri correnti. Il quarto schema, denominato Atto di accoglienza dei presbiteri diocesani provenienti dai territori di missione costretti a lasciare il proprio paese per gravi motivi e incaricati per servizi pastorali in Italia, si applica ai casi, numericamente limitati, di sacerdoti profughi o rifugiati politici che, accolti in Italia, possono offrire un servizio pastorale a tempo pieno, avendo con ciò titolo per essere inseriti nel sistema di sostentamento del clero.*

*Al fine di finanziare il capitolo di spesa necessario per coprire i costi derivanti dalle convenzioni per i presbiteri stranieri studenti, la 51ª Assemblea Generale (Roma, 19-23 maggio 2003) ha approvato la determinazione che viene qui di seguito riportata.*

Prot. n. 812/03

## DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 51<sup>a</sup> Assemblea Generale, svoltasi a Roma dal 19 al 23 maggio 2003, ha esaminato e approvato con la maggioranza assoluta la determinazione riguardante i contributi da erogare alle diocesi per il sostegno dei sacerdoti stranieri studenti - provenienti da territori di missione o che si trovano in stato di necessità - che offrono una collaborazione pastorale a tempo parziale.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale, in conformità all'art. 72 del Regolamento della CEI promulgo attraverso la pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" la determinazione nel testo allegato al presente decreto.

La presente determinazione entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Roma, 9 ottobre 2003

CAMILLO Card. RUINI  
*Vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma*  
*Presidente*  
*della Conferenza Episcopale Italiana*

+ GIUSEPPE BETORI  
*Segretario Generale*

51<sup>a</sup> ASSEMBLEA GENERALE

Roma, 19-23 maggio 2003

*La 51<sup>a</sup> Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana*

- TENUTO CONTO di quanto esposto nelle sessioni del Consiglio Permanente tenutesi in data 16-19 settembre 2002, 20-23 gennaio e 24-27 marzo 2003 in riferimento allo schema di convenzione per il servizio pastorale dei preti stranieri presenti in Italia per motivi di studio;
- UDITA la relazione del Presidente della Commissione Episcopale per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese;
- PRESO ATTO che la permanenza in Italia per motivi di studio impedisce di configurare l'eventuale attività pastorale dei sacerdoti stranieri quale servizio a tempo pieno in favore delle diocesi, rendendone conseguentemente impossibile l'inserimento nel sistema di sostentamento del clero;
- RITENUTA l'opportunità di prevedere forme di sostegno economico per quei sacerdoti stranieri studenti provenienti da territori di missione o che si trovano in stato di necessità;
- VISTI gli articoli 1, 2 e 5 della delibera CEI n. 57, e il n. 3 delle determinazioni adottate dalla 32<sup>a</sup> Assemblea Generale, in esecuzione della delibera CEI n. 57, concernenti la gestione dei flussi finanziari agevolati per il sostegno della Chiesa Cattolica in Italia,

approva  
la seguente determinazione

1. - A partire dal 1° gennaio 2004 la C.E.I. assegna un contributo alle diocesi italiane che accolgono in regime di convenzione i presbiteri studenti stranieri - provenienti da territori di missione o che si trovano in stato di necessità - che svolgono un servizio pastorale in favore delle medesime, che non configura il tempo pieno.

2. - Il Consiglio Episcopale Permanente è competente a verificare e aggiornare periodicamente lo schema di convenzione e la misura massima del sussidio spettante a ciascun sacerdote.

3. - L'istruttoria delle pratiche per la concessione del sussidio è affidata all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

4. - L'onere finanziario derivante dalla presente determinazione è posto a carico delle somme provenienti dall'otto per mille IRPEF annualmente destinate alle esigenze di culto e pastorale di rilievo nazionale.

# CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA

TRA LE CHIESE

Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma - Tel 06.66398308 - Fax 06.66398238

## CONVENZIONE

### PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DAI TERRITORI DI MISSIONE PER MOTIVI DI STUDIO

S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Vescovo della diocesi di \_\_\_\_\_

e S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Vescovo della diocesi di \_\_\_\_\_

nello Stato di \_\_\_\_\_

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico e delle disposizioni contenute nell'*Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione*, emanata dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli il 25 aprile 2001, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del

presbitero \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

ordinato il \_\_\_\_\_ incardinato nella diocesi di \_\_\_\_\_

## Art. 1

### SERVIZIO

1. Il Vescovo di \_\_\_\_\_, sentito il parere dei suoi collaboratori e ottenuto il consenso dell'interessato, ha deciso l'invio del presbitero \_\_\_\_\_ per il conseguimento della specializzazione in \_\_\_\_\_, presso l'Università \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, ove risulta regolarmente iscritto e frequentante (allegato 1).
2. Il corso di studi per il raggiungimento del grado accademico di \_\_\_\_\_ ha la durata di anni \_\_\_\_\_ e il rientro definitivo del presbitero nella diocesi di origine è fissato per \_\_\_\_\_.
3. Per il solo periodo della durata degli studi e avendo cura che l'impegno non comporti ritardi nel loro regolare andamento, concorda con il Vescovo di \_\_\_\_\_ l'affidamento del seguente servizio pastorale:  
\_\_\_\_\_
4. Il Vescovo della Chiesa che accoglie garantisce che:
  - a) il servizio affidato al presbitero non comporta l'espletamento di compiti che possano compromettere il regolare corso degli studi;
  - b) il servizio medesimo non richiede la stabilità prevista dal diritto;
  - c) il servizio si concluderà entro il termine stabilito per il definitivo rientro del presbitero nella diocesi di origine, o in qualsiasi altro momento deciso dal Vescovo che manda.

## Art. 2

### MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, per assicurare al presbitero un adeguato accompagnamento pastorale, ne favorisce il servizio pastorale inserendolo preferibilmente all'interno di una *équipe* di sacerdoti.

3. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'esplicitamento di altri ministeri, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che manda, in particolare di quelli concernenti la cura dei fedeli della sua stessa nazionalità o etnia.

#### Art. 3

### **SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO**

1. Il Vescovo della Chiesa che manda attribuisce al presbitero una borsa di studio adeguata o altre risorse per il sostentamento sufficienti a soddisfarne le esigenze ordinarie per tutto il periodo di studio.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero il vitto e l'alloggio per i giorni di effettiva permanenza nella diocesi e un sussidio proporzionato.
3. La Conferenza Episcopale Italiana, per consentire di provvedere a quanto sopra, eroga alla diocesi che accoglie un contributo annuo fino alla misura massima di € 6.850,00, più la quota prevista per l'iscrizione del presbitero al Servizio Sanitario Nazionale.
4. La presente *Convenzione* non costituisce in ogni caso titolo per l'inserimento del presbitero nell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

#### Art. 4

### **ACCOMPAGNAMENTO**

1. Il Vescovo della Chiesa che manda segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi e verifica il corretto compimento del corso di studi.
3. La diocesi che accoglie valorizza, soprattutto attraverso il Centro Missionario Diocesano, la presenza del presbitero nell'ottica della cooperazione missionaria tra le Chiese.

**RIENTRO ANTICIPATO**

1. Il Vescovo della Chiesa che manda, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie e per motivate esigenze, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie può rescindere la presente *Convenzione* per cause gravi, quali le cattive condizioni psico-fisiche del presbitero, una condotta non coerente con le esigenze e la dignità del ministero presbiterale, gravi difficoltà che possono pregiudicare l'esercizio del ministero.

\*\*\*\*\*

La presente *Convenzione* decorre dal \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Il presbitero \_\_\_\_\_

**Allegato:**

Attestato di iscrizione e frequenza all'Università.

Il presente schema di *Convenzione* è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 settembre 2003 *ad experimentum* per tre anni.

# CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA

TRA LE CHIESE

Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma - Tel 06.66398308 - Fax 06.66398238

## CONVENZIONE

**PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA**

**DEI PRESBITERI DIOCESANI**

**IN STATO DI NECESSITÀ PROVENIENTI DA TERRITORI**

**NON DI MISSIONE PER MOTIVI DI STUDIO**

S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Vescovo della diocesi di \_\_\_\_\_

e S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Vescovo della diocesi di \_\_\_\_\_

nello Stato di \_\_\_\_\_

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del

presbitero \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

ordinato il \_\_\_\_\_ incardinato nella diocesi di \_\_\_\_\_

## Art. 1

### SERVIZIO

1. Il Vescovo di \_\_\_\_\_, sentito il parere dei suoi collaboratori e ottenuto il consenso dell'interessato, ha deciso l'invio del presbitero \_\_\_\_\_ per il conseguimento della specializzazione in \_\_\_\_\_, presso l'Università \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, ove risulta regolarmente iscritto e frequentante (allegato 1).
2. Il corso di studi per il raggiungimento del grado accademico di \_\_\_\_\_ ha la durata di anni \_\_\_\_\_ e il rientro definitivo del presbitero nella diocesi di origine è fissato per \_\_\_\_\_.
3. Per il solo periodo della durata degli studi e avendo cura che l'impegno non comporti ritardi nel loro regolare andamento, concorda con il Vescovo di \_\_\_\_\_ l'affidamento del seguente servizio pastorale:  
\_\_\_\_\_.
4. Il Vescovo della Chiesa che accoglie garantisce che:
  - a) il servizio affidato al presbitero non comporta l'espletamento di compiti che possano compromettere il regolare corso degli studi;
  - b) il servizio medesimo non richiede la stabilità prevista dal diritto;
  - c) il servizio si concluderà entro il termine stabilito per il definitivo rientro del presbitero nella diocesi di origine, o in qualsiasi altro momento deciso dal Vescovo che manda.

## Art. 2

### MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, per assicurare al presbitero un adeguato accompagnamento pastorale, ne favorisce il servizio pastorale inserendolo preferibilmente all'interno di una *équipe* di sacerdoti.

3. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'esplicitamento di altri ministeri, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che manda, in particolare di quelli concernenti la cura dei fedeli della sua stessa nazionalità o etnia.

#### Art. 3

### **SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO**

1. Il Vescovo della Chiesa che manda attribuisce al presbitero una borsa di studio adeguata o altre risorse per il sostentamento sufficienti a soddisfarne le esigenze ordinarie per tutto il periodo di studio.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero il vitto e l'alloggio per i giorni di effettiva permanenza nella diocesi e un sussidio proporzionato alle necessità del suo mantenimento.
3. La Conferenza Episcopale Italiana, per consentire di provvedere a quanto sopra, eroga alla diocesi che accoglie un contributo annuo fino alla misura massima di € 6.850,00, più la quota prevista per l'iscrizione del presbitero al Servizio Sanitario Nazionale.
4. La presente *Convenzione* non costituisce in ogni caso titolo per l'inserimento del presbitero nell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

#### Art. 4

### **ACCOMPAGNAMENTO**

1. Il Vescovo della Chiesa che manda segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi e verifica il corretto compimento del corso di studi.

#### Art. 5

### **RIENTRO ANTICIPATO**

1. Il Vescovo della Chiesa che manda, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie e per motivate esigenze, può richiamare nella diocesi di

origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.

Il Vescovo della Chiesa che accoglie può rescindere la presente *Convenzione* per cause gravi, quali le cattive condizioni psico-fisiche del presbitero, una condotta non coerente con le esigenze e la dignità del ministero presbiterale, gravi difficoltà che possono pregiudicare l'esercizio del ministero.

\*\*\*\*\*

La presente *Convenzione* decorre dal \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Il presbitero \_\_\_\_\_

**Allegato:**

Attestato di iscrizione e frequenza all'Università.

Il presente schema di *Convenzione* è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 settembre 2003 *ad experimentum* per tre anni.

# CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA

TRA LE CHIESE

Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma - Tel 06.66398308 - Fax 06.66398238

## CONVENZIONE

### PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DAI TERRITORI DI MISSIONE

S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Vescovo della diocesi di \_\_\_\_\_

e S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Vescovo della diocesi di \_\_\_\_\_

nello Stato di \_\_\_\_\_

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico e delle disposizioni contenute nell'*Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione*, emanata dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli il 25 aprile 2001, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del

presbitero \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

ordinato il \_\_\_\_\_ incardinato nella diocesi di \_\_\_\_\_

inviato in Italia per:  
(*barrare la casella interessata*)

servizio di cooperazione missionaria tra le Chiese

servizio di assistenza pastorale a immigrati

## Art. 1

### SERVIZIO

1. Il Vescovo di \_\_\_\_\_, vista la richiesta presentata del Vescovo di \_\_\_\_\_ (allegato 1), e avuto il consenso dell'interessato (allegato 2), accoglie il presbitero \_\_\_\_\_ per il servizio pastorale nella propria Chiesa per un periodo di anni tre, rinnovabile di comune accordo per un eguale periodo di tempo, sino al massimo complessivo di nove anni.
2. Il presbitero:
  - inviato per il servizio di cooperazione missionaria, ha provveduto ad acquisire la formazione adeguata alla sua condizione presso il Centro Unitario Missionario di Verona (C.U.M.) o presso altra istituzione, come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* (allegato 3);
  - incaricato del servizio di assistenza spirituale agli immigrati, ha ottenuto dalla Commissione Episcopale della C.E.I. per le migrazioni il prescritto titolo abilitante (allegato 4).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto contenuto nella richiesta presentata dal Vescovo della Chiesa che manda, affida al presbitero il seguente servizio:  

---

## Art. 2

### MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'esplicitamento di altri ministeri, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che invia.

## Art. 3

### **SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO**

1. Il presbitero, in virtù della presente *Convenzione*, ha titolo per essere inserito nel sistema di sostentamento del clero, a condizione che si dedichi a tempo pieno all'ufficio che gli è conferito.
2. L'inserimento nel sistema di sostentamento del clero comprende anche la copertura previdenziale e assistenziale prevista dalla legislazione italiana in materia.

## Art. 4

### **FERIE E PERIODI DI FORMAZIONE**

1. Il presbitero ha diritto di usufruire ogni anno di un periodo di ferie, determinato dal diritto particolare, allo scopo di assicurare il necessario riposo.
2. Ogni due anni egli ha diritto di trascorre un periodo di vacanza della durata di due mesi nella sua Chiesa d'origine per riprendere i rapporti personali e per rinsaldare i vincoli di comunione ecclesiale.
3. Per la formazione teologica, l'aggiornamento pastorale, gli esercizi e i ritiri spirituali, il presbitero si avvale ordinariamente delle opportunità offerte dalla Chiesa particolare in cui opera e delle iniziative promosse dagli organismi della C.E.I.

## Art. 5

### **ACCOMPAGNAMENTO**

1. Il Vescovo della Chiesa che manda segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del proprio Paese.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi.
3. La diocesi che accoglie valorizza, soprattutto attraverso il Centro Missionario Diocesano, la presenza del presbitero nell'ottica della cooperazione missionaria tra le Chiese.

Art. 6

**RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE**

Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo secondo quanto previsto nell'art. 1, § 1.

Art. 7

**RIENTRO ANTICIPATO**

1. Il Vescovo della Chiesa che manda, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie e per motivate esigenze, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie può rescindere la presente *Convenzione* per cause gravi, quali: le cattive condizioni psico-fisiche del presbitero, una condotta non coerente con le esigenze e la dignità del ministero presbiterale, gravi difficoltà che possono pregiudicare l'esercizio del ministero.

Art. 8

**RINNOVO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.
2. La *Convenzione* ha la durata di tre anni a decorrere dalla data segnata in calce.
3. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della *Convenzione* il Vescovo della Chiesa che manda, il Vescovo della Chiesa che accoglie e il presbitero interessato possono concordare il rinnovo della presente *Convenzione*.

\*\*\*\*\*

La presente *Convenzione* decorre dal \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda \_\_\_\_\_ .

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie \_\_\_\_\_ .

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Il presbitero \_\_\_\_\_

### **Allegati:**

- 1 - Richiesta del Vescovo della Chiesa che accoglie.
- 2 - Dichiarazione attestante il consenso del presbitero.
- 3 - Attestato di formazione.
- 4 - Titolo abilitante conferito dalla Commissione Episcopale della C.E.I. per le migrazioni, ai sensi dell'art. 1, § 1, lett. m), del *Testo unico delle norme relative al sostentamento del clero*.

Il presente schema di *Convenzione* è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-23 gennaio 2003 *ad experimentum* per tre anni.

# CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA

TRA LE CHIESE

Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma - Tel 06.66398308 - Fax 06.66398238

## **ATTO DI ACCOGLIENZA**

### **DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DAI TERRITORI DI MISSIONE COSTRETTI A LASCIARE IL PROPRIO PAESE PER GRAVI MOTIVI E INCARICATI PER SERVIZI PASTORALI IN ITALIA**

S.E. Mons. \_\_\_\_\_

Vescovo della diocesi di \_\_\_\_\_

in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi delle disposizioni contenute nell'*Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione*, emanata dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli il 25 aprile 2001, con il presente *Atto* accoglie temporaneamente nella propria Chiesa

il presbitero \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

ordinato il \_\_\_\_\_ incardinato nella diocesi di \_\_\_\_\_ ,

dalla quale ha dovuto allontanarsi per gravi motivi di necessità.

## ADEMPIMENTI

1. Il Vescovo della Chiesa che accoglie:
- avendo esaminato la richiesta del presbitero \_\_\_\_\_, nella quale espone la propria situazione, con specifico riferimento ai profili che possono assumere rilevanza di ordine politico e conseguenze amministrative o penali nell'ordinamento del proprio Paese di origine (allegato 1) e verificata la condizione giuridica del medesimo in Italia, in particolare per quanto attiene all'adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione italiana per l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri (allegato 2);
  - avendo preso contatti con il Vescovo della Chiesa di provenienza e avendo ottenuto il consenso ad accogliere il presbitero;
  - avendo interpellato la Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli sulla richiesta del presbitero, acquisendone il parere scritto (allegato 3), ai sensi dell'art. 10 della citata *Istruzione*;
  - consapevole che le eventuali condizioni determinate dalla medesima Congregazione costituiscono parte integrante del presente *Atto*;
- a) si impegna a favorire il graduale inserimento del presbitero nella Chiesa particolare e ad assicurargli la preparazione necessaria per svolgere il suo ministero;
- b) assicura il mantenimento di un rapporto costante del presbitero con il Vescovo della diocesi di provenienza e una costante informazione al medesimo circa la situazione del presbitero.

## SERVIZIO

Il Vescovo della Chiesa che accoglie, in presenza dei gravi motivi che hanno indotto il presbitero a lasciare il proprio Paese e finché gli stessi permangono, gli affida il servizio di:

---

Art. 3

**MODALITÀ DEL SERVIZIO**

1. Il Vescovo della Chiesa che accoglie vigila, anche attraverso suoi delegati, affinché il presbitero interessato adempia diligentemente i doveri connessi con il ministero affidatogli.
2. Il presbitero si impegna a ricercare e mantenere i legami possibili con la sua Chiesa di origine; ad agire in conformità a quanto gli sarà richiesto dal proprio Vescovo circa il rientro nella diocesi di origine; a svolgere il ministero affidatogli in comunione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità.

Art. 4

**SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO**

1. Il presbitero, in virtù del servizio pastorale affidatogli con il presente *Atto di accoglienza*, ha titolo per essere inserito nel sistema di sostentamento del clero, a condizione che si dedichi a tempo pieno all'ufficio che gli è conferito.
2. L'inserimento nel sistema di sostentamento comprende anche la copertura previdenziale e assistenziale prevista dalla legislazione italiana in materia.

Art. 5

**ACCOMPAGNAMENTO**

Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero; ricerca contatti stabili col Vescovo della diocesi d'origine e opera perché il presbitero possa ritornare quanto prima nella propria diocesi; ottempera alle indicazioni date dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli; valorizza la presenza del presbitero, soprattutto attraverso il Centro Missionario Diocesano, nell'ottica della cooperazione missionaria tra le Chiese e nella cura pastorale dei fedeli della sua stessa nazione o etnia eventualmente presenti sul territorio.

\*\*\*\*\*

Il presente *Atto di accoglienza* decorre dal \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Il presbitero \_\_\_\_\_

### **Allegati:**

- 1 - Richiesta scritta e motivata del presbitero al Vescovo della Chiesa che lo accoglie.
- 2 - Documentazione relativa alla richiesta dello stato di rifugiato politico indirizzata alle autorità italiane.
- 3 - Parere della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli.

Il presente schema di *Atto di accoglienza* è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-23 gennaio 2003 *ad experimentum* per tre anni.

# Determinazione riguardante l'adeguamento del valore monetario del punto per l'anno 2004

---

*Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 22-25 settembre 2003, ai sensi dell'art. 6 del Testo Unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi (in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», 1991, 6/152), ha approvato la seguente determinazione riguardante l'adeguamento del valore monetario del punto a decorrere dal 1° gennaio 2004.*

*Conferenza Episcopale Italiana*

*Il Consiglio Episcopale Permanente*

- VISTO l'art. 2, §§ 1, 2 e 3 della delibera della C.E.I. n. 58 (*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi*);
- VISTO l'art. 6 della medesima delibera,

approva  
la seguente determinazione

1. Il valore monetario del punto a decorrere dal 1° gennaio 2004 è elevato a € 10,96.

---

*Direttore responsabile:* Francesco Ceriotti

*Redattore:* Domenico Mogavero

*Sede redazionale:* Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

*Autorizzazione:* Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

*Stampa:* Arti Grafiche Tris, Via A. Dulceri, 126 - Roma - Novembre 2003